

**Causa C-723/21**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

29 novembre 2021

**Giudice del rinvio:**

Verwaltungsgericht Cottbus (Tribunale amministrativo di Cottbus, Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

29 novembre 2021

**Ricorrenti:**

Stadt Frankfurt (Oder) (Città di Francoforte sull'Oder, Germania)

FWA Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH

**Resistente:**

Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (Ufficio del Land per le miniere, la geologia e le materie prime, Germania)

---

[OMISSIS]

VERWALTUNGSGERICHT COTTBUS (TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
DI COTTBUS, GERMANIA)

ORDINANZA

[OMISSIS]

Nel procedimento giurisdizionale amministrativo

1. della Città di Francoforte sull'Oder, rappresentata dal sindaco, [OMISSIS],
2. della FWA Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH, [OMISSIS]  
Francoforte sull'Oder,

ricorrenti,

[OMISSIS]

c o n t r o

il presidente del Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (Ufficio del Land per le miniere, la geologia e le materie prime, Germania), [OMISSIS] Cottbus, [OMISSIS],

resistente,

parte interveniente:

Lausitz Energie Bergbau AG, [OMISSIS] Cottbus (Germania),

[OMISSIS]

avente ad oggetto: normativa in materia di acque

la V Sezione del Verwaltungsgericht Cottbus (Tribunale amministrativo di Cottbus)

in data 29 novembre 2021

[OMISSIS]

**h a c o s ì d e c i s o:**

Alla Corte di giustizia dell'Unione europea vengono sottoposte le seguenti questioni pregiudiziali ai sensi dell'articolo 267 TFUE:

1

a. Se l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque – in prosieguo: la «direttiva sulle acque» – debba essere interpretato nel senso che tutti gli appartenenti al pubblico direttamente interessato dal progetto siano legittimati a far valere in giudizio violazioni dell'obbligo

a) di impedire il peggioramento della qualità dei corpi idrici utilizzati per la produzione di acqua potabile,

b) di ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile,

sulla base della protezione dei terzi in riferimento al divieto di deterioramento legato alle acque sotterranee (v. sentenza della Corte del 28 maggio 2020 – C-535/18 – punti 132 e seg. «Ummeln» nonché del 3 ottobre 2019 – C-197/18 – punti 40 e 42 «Burgenland»).

- b. In caso di risposta negativa alla questione sub a):
- Se i ricorrenti, incaricati della produzione di acqua potabile e della depurazione, siano in ogni caso legittimati a far valere le violazioni dei divieti e degli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque.
- 2 Se l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque preveda, anche con riguardo ai corpi idrici posti al di fuori delle zone di salvaguardia ai sensi della sua seconda frase, oltre al compito di pianificazione a più lungo termine previsto dai piani di gestione e dai programmi di misure analogamente all'articolo 4 della stessa direttiva, l'obbligo di negare l'autorizzazione di progetti particolari in ragione di una violazione del divieto di deterioramento (v. sentenza della Corte del 28 maggio 2020 – C-535/18 – punto 75 «Ummeln»).
- 3 In considerazione del fatto che l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque – diversamente dall'allegato V relativo all'articolo 4 della medesima direttiva – non stabilisce alcun proprio parametro di riferimento per l'analisi del divieto di deterioramento:
- a. In presenza di quali condizioni possa presumersi l'esistenza di un deterioramento del corpo idrico e il correlato aumento del livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile.
- b. Se sia possibile individuare il punto di riferimento pertinente per l'aumento del livello di depurazione e quindi per il divieto di deterioramento di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque nei limiti previsti dall'allegato I della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano – in prosieguo: la «direttiva sull'acqua potabile» –, come indicato dall'articolo 7, paragrafo 2, ultima frase, della direttiva sulle acque.
- c. In caso di risposta affermativa alla questione sub b):
- Se possa ravvisarsi una violazione del divieto di deterioramento di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque nel caso in cui l'unico valore significativo non costituisca un limite previsto dalla parte A o B dell'allegato I, bensì un cosiddetto parametro indicativo ai sensi della parte C dell'allegato I.
- 4 In quale momento possa presumersi una violazione del divieto di deterioramento in materia di acqua potabile sancito dall'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque (v., con riguardo al criterio del divieto di deterioramento, articolo 4 della medesima direttiva: sentenze della Corte del 28 maggio 2020 – C-535/18 –, punto 119 «Ummeln» e, in precedenza, del 1° luglio 2015 – C-461/13 – punto 52 «Dragaggio del fiume Weser»).

- a. Se, ai fini dell'esistenza di una violazione, sia sufficiente qualsiasi deterioramento  
  
oppure
  - b. se sia necessaria la probabilità della mancata osservanza del parametro indicativo di 250 mg/l per quanto riguarda il solfato  
  
oppure
  - c. se occorra la minaccia di provvedimenti correttivi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva sull'acqua potabile destinati ad aumentare i costi della depurazione per la produzione di acqua potabile.
- 5 Se l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque preveda, oltre a un criterio di valutazione di diritto sostanziale, anche criteri relativi alla procedura di autorizzazione amministrativa, se dunque la giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 4 della medesima direttiva sia applicabile anche alla portata dell'esame previsto dal suddetto articolo 7, paragrafo 3 (v. sentenza della Corte del 28 maggio 2020 – C-535/18 – seconda questione pregiudiziale).
  - 6 Se il promotore del progetto debba parimenti effettuare un'indagine peritale vertente su una possibile violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque allorché il progetto possa implicare la mancata osservanza dei criteri stabiliti dalla suddetta disposizione.
  - 7 Se anche nella fattispecie in esame debba presumersi che l'indagine sia stata già effettuata al momento della decisione in materia di acque e conseguentemente che un'indagine realizzata in un momento successivo nel corso del procedimento giurisdizionale non possa porre rimedio all'illegittimità dell'autorizzazione in materia di acque (v. sentenza della Corte del 28 maggio 2020 – C-535/18 – punti 76 e 80 e segg., «Ummeln»).
  - 8 Se, nella ponderazione interna alla procedura di autorizzazione, possa derogarsi, a beneficio dello scopo perseguito dal progetto, agli obblighi e ai divieti derivanti dall'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque qualora i costi della depurazione siano di modica entità oppure l'obiettivo del progetto sia particolarmente rilevante.
  - 9 Se l'articolo 4, paragrafo 7, trovi applicazione all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque.
  - 10 Quali ulteriori obblighi, oltre a quelli imposti dall'articolo 4 della direttiva sulle acque, siano desumibili dall'articolo 7, paragrafo 2, della medesima direttiva con la conseguenza che essi devono essere presi in considerazione nella procedura di autorizzazione del progetto.

**Fatti:**

La ricorrente sub 1 è responsabile della fornitura di acqua potabile ai suoi circa 57 000 abitanti. Ai fini dello svolgimento di tali funzioni stabilite per legge, essa si avvale dei servizi forniti dalla ricorrente sub 2, la quale gestisce una centrale idrica, in virtù di una licenza rilasciatale ai sensi della normativa in materia di acque. Detta centrale produce acqua potabile da acque sotterranee e dal fiume Sprea in un tratto non rientrante in una zona di salvaguardia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva sulle acque. L'acqua della Sprea presenta un'alta concentrazione di solfato, derivante dalle miniere a cielo aperto dismesse che si trovano nel bacino idrografico del fiume. Il solfato è generato per effetto di ossidazione delle rocce di pirite che si trovano nel sottosuolo al riparo dall'aria fino all'escavazione. Quanto all'acqua potabile canalizzata negli acquedotti è presente un valore limite di solfato finora appena rispettato. Detto limite mira a preservare i tubi dalla corrosione.

La parte interveniente, a seguito della dismissione di una miniera a cielo aperto, immette acqua nella cavità derivata dall'estrazione della lignite. Il lago risultante al termine di detta operazione dovrebbe essere provvisto di uno sfioratore. L'acqua che defluisce tramite lo sfioratore si riverserà nella Sprea, con una concentrazione di solfato significativamente più elevata rispetto all'acqua fluviale. Le ricorrenti temono che tale immissione possa provocare un eccesso della concentrazione di solfato nella Sprea, già critica ai fini della produzione di acqua [potabile], in corrispondenza del suo punto di estrazione a valle e che, di conseguenza, esse debbano sospendere la produzione ivi localizzata oppure compiere una radicale riconversione tecnica. L'amministrazione resistente consentiva, tramite l'autorizzazione del progetto, la creazione del lago artificiale provvisto di sfioratore, dopo aver accertato, mediante perizia, che l'acqua della Sprea non aveva subito un deterioramento ai sensi dell'articolo 4 della direttiva sulle acque. Non veniva effettuata una valutazione dell'impatto sulla concentrazione di solfato al punto di estrazione dell'acqua ed eventualmente sulla centrale idrica. Avverso l'autorizzazione del progetto, le ricorrenti avviavano il presente procedimento di ricorso.

[OMISSIS]